



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



PNRR-PNC-s DL50/2022 ex art.42

ISTRUZIONI OPERATIVE AREA INFRASTRUTTURE E OPERE PUBBLICHE

c_9969.Comune di Genova - Prot. 08/08/2024.0410386.1

-6-

Principio DNSH

Versione 08/08/2024



INDICE

1	PREMESSA	0
2	TAGGING CLIMATICO	0
2.1	INQUADRAMENTO	0
2.2	PRESA ATTO DEL TAGGING CLIMATICO	3
3	PRINCIPIO DNSH	3
3.1	INQUADRAMENTO	3
3.2	DNSH E PROGETTAZIONE DELL'INTERVENTO	4
3.3	ADEMPIMENTI IN FASE DI PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI PROGETTAZIONE, LAVORI E FORNITURE	9
3.4	ADEMPIMENTI IN FASE DI ESECUZIONE	13
3.4.1	Flusso informativo in fase di svolgimento delle verifiche.....	13
3.4.2	Elementi di verifica.....	16
3.5	ADEMPIMENTI IN FASE DI CONTROLLO E RENDICONTAZIONE.....	18
3.5.1	Adempimenti del Soggetto attuatore verso l'Amministrazione titolare di Missione	19
3.5.2	Check list DNSH	22
4	FASCICOLO DI PROGETTO	25
4.1	INQUADRAMENTO	25
4.2	ARCHIVIAZIONE DOCUMENTAZIONE DNSH.....	25
4.3	COMPETENZE E RESPONSABILITA'.....	26
5	DOCUMENTAZIONE A SUPPORTO	27
5.1	MODELLI A SUPPORTO DEL RUP AREA INFRASTRUTTURE E OPERE PUBBLICHE.....	27
5.2	MODELLI IN CONDIVISIONE.....	27



1 PREMESSA

Le Istruzioni operative che seguono sono rivolte a tutti i soggetti coinvolti nella progettazione, gestione, attuazione, monitoraggio e controllo degli interventi finanziati nell'ambito del PNRR (**Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza**), PNC (**Piano nazionale per gli Investimenti Complementari**). Rimangono esclusi i progetti finanziati con il **Decreto- legge n. 50 del 2022**, per cui non è richiesta l'applicazione dei principi ivi enunciati. Le Istruzioni operative contengono indicazioni a normative, circolari, orientamenti tecnici e manualistica di livello comunitario e nazionale inerente all'applicazione sia del principio del contributo all'obiettivo climatico e all'obiettivo digitale, sia del principio "Do No Significant Harm" ("non arrecare un danno significativo" agli obiettivi ambientali) che costituiscono i riferimenti prioritari per i soggetti che hanno la responsabilità dell'applicazione e della verifica del rispetto di tale principio.

2 TAGGING CLIMATICO

2.1 INQUADRAMENTO

Gli interventi finanziati con il PNRR devono rispettare il "*principio del contributo all'obiettivo climatico e [...] teso al conseguimento e perseguimento degli obiettivi climatici [...], qualora pertinente*"¹, come stabilito dall'art.18 par. 4 lett. e) del Regolamento (UE) 2021/241. Il PNRR deve contribuire al raggiungimento dell'obiettivo climatico per almeno il 37% della dotazione complessiva e definisce gli Investimenti che assicurano il raggiungimento di questo target.

Per determinare se il singolo intervento debba contribuire al "tagging climatico" è dunque necessario individuare l'Investimento in cui esso è finanziato e risalire, da questo, al "campo di intervento" di cui all'*Allegato VI - Metodologia di controllo del clima* del Regolamento (UE) 2021/241 e al relativo "*Coefficiente per il calcolo del sostegno agli obiettivi in materia di cambiamenti climatici*" a cui esso è associato: i campi di intervento associati al coefficiente "40%" e "100%" contribuiscono attivamente, e in maniera proporzionale a tale coefficiente, al raggiungimento dell'obiettivo climatico.

¹ Ragioneria Generale dello Stato, *Allegato alla Circolare del 14 ottobre 2021, n. 21 "Istruzioni tecniche per la selezione dei progetti PNRR"*, 11 ottobre 2021



Stralci della tabella recante i codici delle tipologie di intervento e dei relativi campi e coefficienti

18.2.2021

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 57/63

ALLEGATO VI

Metodologia di controllo del clima

Dimensioni e codici delle tipologie di intervento per il dispositivo per la ripresa e la resilienza

	CAMPO DI INTERVENTO	Coefficiente per il calcolo del sostegno agli obiettivi in materia di cambiamenti climatici	Coefficiente per il calcolo del sostegno agli obiettivi ambientali
001	Investimenti in capitale fisso, comprese le infrastrutture per la ricerca, in microimprese direttamente connessi alle attività di ricerca e innovazione	0 %	0 %
002	Investimenti in capitale fisso, comprese le infrastrutture per la ricerca, in piccole e medie imprese (compresi i centri di ricerca privati) direttamente connessi alle attività di ricerca e innovazione	0 %	0 %

... ..

18.2.2021

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 57/65

	CAMPO DI INTERVENTO	Coefficiente per il calcolo del sostegno agli obiettivi in materia di cambiamenti climatici	Coefficiente per il calcolo del sostegno agli obiettivi ambientali
024bis	Efficienza energetica e progetti dimostrativi nelle grandi imprese e misure di sostegno	40 %	40 %
024ter	Efficienza energetica e progetti dimostrativi nelle PMI o nelle grandi imprese e misure di sostegno conformemente ai criteri di efficienza energetica (*)	100 %	40%
025	Rinnovo della dotazione di alloggi sul piano dell'efficienza energetica, progetti dimostrativi e misure di sostegno	40 %	40 %
025bis	Rinnovo della dotazione di alloggi sul piano dell'efficienza energetica, progetti dimostrativi e misure di sostegno conformi ai criteri di efficienza energetica (*)	100 %	40%
025ter	Costruzione di nuovi edifici efficienti sotto il profilo energetico (*)	40 %	40%
026	Rinnovo di infrastrutture pubbliche sul piano dell'efficienza energetica e misure relative all'efficienza energetica per tali infrastrutture, progetti dimostrativi e misure di sostegno	40 %	40 %
026bis	Rinnovo della dotazione di alloggi sul piano dell'efficienza energetica, progetti dimostrativi e misure di sostegno conformemente ai criteri di efficienza energetica (*)	100 %	40%

... ..

Fonte: Allegato VI – Metodologia di controllo del clima del Regolamento (UE) 2021/241

Operativamente, per verificare quale sia il campo di intervento in cui ricade l'Investimento è necessario seguire i seguenti passaggi:

1. dal sito web di *Italiadomani* (<https://www.italiadomani.gov.it/content/sogei-ng/it/it/home.html>);
2. selezionare la pagina "Catalogo Open Data" (<https://www.italiadomani.gov.it/content/sogei-ng/it/it/catalogo-open-data.html?orderby=%40jcr%3Acontent%2FobservationDateInEvidence&sort=desc>);
3. scaricare la versione più recente del file relativo al sostegno climatico e digitale (il file viene aggiornato con periodicità variabile ma il titolo contiene sempre le parole chiave "TAG", "sostegno", "climatico");



Pagina web di accesso al file contenente i codici di campo di intervento per il sostegno climatico

Quadro finanziario e TAG per il sostegno climatico e digitale del PNRR

Il dataset "Quadro finanziario e TAG per il sostegno climatico e digitale del PNRR" riporta per ciascuna misura/submisura la descrizione e i codici identificativi che permettono l'identificazione sui diversi sistemi di riferimento, la descrizione e il codice identificativo della missione e della componente; sono inoltre riportati l'ammontare del finanziamento, se si tratta di investimenti e riforme, la modalità di sostegno finanziario (prestiti o sovvenzioni). Le misure sono quelle individuate dall'Allegato alla Decisione di esecuzione del Consiglio EU dell'8 dicembre 2023 (ST 16051/23; ST 16051/2023 ADD 1) che modifica quella del 13 luglio 2021 (ST 10160/21; ST 10160/21 ADD 1 REV 2), del 13 luglio 2021, effettuando una revisione del Piano di Ripresa e Resilienza per l'Italia e aggiungendo una specifica missione dedicata a REPower EU. Alle misure e submisure sono associate l'amministrazione titolare dell'intervento e sono indicati i campi di intervento dell'Allegato VI e VII del Regolamento UE 2021/241, con il rispettivo TAG, il coefficiente di sostegno e l'ammontare di risorse associato.

VERSIONE	DATA DI OSSERVAZIONE	LICENZA	Scarica Metadati
1.0	30/04/24	CC-BY-4.0	
QuadroFinanziarioPNRR_Riprogrammato.csv - (120.0 kb)		CSV	Scarica questa versione

[Apri](#)

Fonte: ItaliaDomani (luglio 2024)

4. Nel file, filtrando la Missione, Componente e Investimento nel quale ricade l'intervento di competenza, è possibile incrociare le celle relative alle colonne "Campo d'intervento Clima" e "Coefficiente TAG Clima".

Stralci del file xls in cui sono evidenziate le colonne contenenti le informazioni sul sostegno climatico

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
Missione	Descrizione Missione	Componente	Descrizione Componente	Codice CID	Codice univoco misura o submisura	Misura/submisura	Descrizione e Misura	Investimento/Riforma	Investimento/Riforma	Prestito o Sovvenzione	Importo Totale	Campo d'intervento Clima	Coefficiente TAG Clima	Campo d'intervento Digitale	Coefficiente TAG Digitale	Importo Contribuzione al Clima	Importo Contribuzione al Digitale
M1	Digitalizzazione, innovazi	M1C1	Digitalizzazione	M1C1I1.1	M1C1I1.01.00	Misura	Infrastruttura Investment	Sovvenzioni	Sovvenzioni	Prestito	900000000	055-TIC: altre tipologie di in		055- Altre tipologie di infrastr	100%	0	900000000
M1	Digitalizzazione, innovazi	M1C1	Digitalizzazione	M1C1I1.2	M1C1I1.02.00	Misura	Abolizione Investment	Prestito	Prestito	1000000000	011- Soluzioni TIC, servizi el		011- Soluzioni TIC, servizi ele	100%	0	1000000000	
M1	Digitalizzazione, innovazi	M1C1	Digitalizzazione	M1C1I1.3.1	M1C1I1.03.01	Submisura	Piattaforma Investment	Sovvenzioni	Sovvenzioni	855000000	011- Soluzioni TIC, servizi el		011- Soluzioni TIC, servizi ele	100%	0	855000000	
M1	Digitalizzazione, innovazi	M1C1	Digitalizzazione	M1C1I1.3.2	M1C1I1.03.02	Submisura	Sportello di Investment	Sovvenzioni	Sovvenzioni	900000000	011- Soluzioni TIC, servizi el		011- Soluzioni TIC, servizi ele	100%	0	900000000	
M1	Digitalizzazione, innovazi	M1C1	Digitalizzazione	M1C1I1.4.1	M1C1I1.04.01	Submisura	Esperienza di Investment	Prestito	Prestito	813000000	011- Soluzioni TIC, servizi el		011- Soluzioni TIC, servizi ele	100%	0	813000000	
M1	Digitalizzazione, innovazi	M1C1	Digitalizzazione	M1C1I1.4.2	M1C1I1.04.02	Submisura	Inclusione di Investment	Prestito	Prestito	800000000	011- Soluzioni TIC, servizi el		011- Soluzioni TIC, servizi ele	100%	0	800000000	
M1	Digitalizzazione, innovazi	M1C1	Digitalizzazione	M1C1I1.4.3	M1C1I1.04.03	Submisura	Rafforzame Investment	Prestito	Prestito	561000000	011- Soluzioni TIC, servizi el		011- Soluzioni TIC, servizi ele	100%	0	561000000	
M1	Digitalizzazione, innovazi	M1C1	Digitalizzazione	M1C1I1.4.4	M1C1I1.04.04	Submisura	Rafforzame Investment	Prestito	Prestito	285000000	011- Soluzioni TIC, servizi el		011ter- Applicazione del regis	100%	0	285000000	
M1	Digitalizzazione, innovazi	M1C1	Digitalizzazione	M1C1I1.4.5	M1C1I1.04.05	Submisura	Digitalizazi Investment	Prestito	Prestito	245000000	011- Soluzioni TIC, servizi el		011- Soluzioni TIC, servizi ele	100%	0	245000000	
M1	Digitalizzazione, innovazi	M1C1	Digitalizzazione	M1C1I1.4.6	M1C1I1.04.06	Submisura	Mobilitazi Investment	Sovvenzioni	Sovvenzioni	400000000	011- Soluzioni TIC, servizi el		011- Soluzioni TIC, servizi ele	100%	0	400000000	
M1	Digitalizzazione, innovazi	M1C1	Digitalizzazione	M1C1I1.5	M1C1I1.05.00	Misura	Cybersecuri Investment	Sovvenzioni	Sovvenzioni	623000000	021- Trasferimento di tecn		021quinquies - Sviluppo e dif	100%	0	623000000	
M1	Digitalizzazione, innovazi	M1C1	Digitalizzazione	M1C1I1.6.1	M1C1I1.06.01	Submisura	Digitalizazi Investment	Prestito	Prestito	107000000	011- Soluzioni TIC, servizi el		011- Soluzioni TIC, servizi ele	100%	0	107000000	
M1	Digitalizzazione, innovazi	M1C1	Digitalizzazione	M1C1I1.6.2	M1C1I1.06.02	Submisura	Digitalizazi Investment	Prestito	Prestito	133203200	011- Soluzioni TIC, servizi el		011quater - Digitalizzazione d	100%	0	133203200	
M1	Digitalizzazione, innovazi	M1C1	Digitalizzazione	M1C1I1.6.3	M1C1I1.06.03	Submisura	Digitalizazi Investment	Prestito	Prestito	296000000	011- Soluzioni TIC, servizi el		011- Soluzioni TIC, servizi ele	100%	0	296000000	
M1	Digitalizzazione, innovazi	M1C1	Digitalizzazione	M1C1I1.6.4	M1C1I1.06.04	Submisura	Digitalizazi Investment	Prestito	Prestito	425000000	011- Soluzioni TIC, servizi el		011- Soluzioni TIC, servizi ele	100%	0	425000000	
M1	Digitalizzazione, innovazi	M1C1	Digitalizzazione	M1C1I1.6.5	M1C1I1.06.05	Submisura	Digitalizazi Investment	Prestito	Prestito	75000000	011- Soluzioni TIC, servizi el		011- Soluzioni TIC, servizi ele	100%	0	75000000	
M1	Digitalizzazione, innovazi	M1C1	Digitalizzazione	M1C1I1.6.6	M1C1I1.06.06	Submisura	Digitalizazi Investment	Sovvenzioni	Sovvenzioni	250000000	011- Soluzioni TIC, servizi el		011- Soluzioni TIC, servizi ele	100%	0	250000000	

Fonte: ItaliaDomani (luglio 2024)

In tutti i casi in cui l'Investimento ricade nel "Regime 1" di mitigazione, identificato dalla matrice di correlazione della Guida operativa, esso contribuisce sempre anche all'obiettivo climatico, ma è necessario comunque compiere i passaggi sopra indicati per sapere se contribuisce con un coefficiente del 40% o del 100%.

Viceversa, nei casi in cui l'Investimento ricade nel "Regime 2" di mitigazione, non necessariamente esso contribuisce all'obiettivo climatico, in quanto potrebbe essere associato sia al coefficiente 0% (nessun contributo) sia al coefficiente 40%.

2.2 PRESA ATTO DEL TAGGING CLIMATICO

I RUP dovranno avere cura di dare atto esplicitamente in tutte le determinazioni dirigenziali che l'intervento di riferimento contribuisce al principio del tagging del clima o del tagging digitale.

Per gli atti dirigenziali già adottati durante le procedure di affidamento occorrerà la sottoscrizione da parte del RUP di apposito "Atto di Riconcucibilità" (vedi "*Esempio_Atto di Riconcucibilità*" contenuta cartella "Esempi", allegata alle presenti istruzioni di cui al paragrafo 5.1), redatto a cura del Project Manager di riferimento per il relativo canale di finanziamento, in cui tra l'altro, si attesti il contributo del progetto al tagging climatico.

3 PRINCIPIO DNSH

3.1 INQUADRAMENTO

Il Principio "Do No Significant Harm" - DNSH ("non arrecare un danno significativo") è un principio definito all'art. 17 del Regolamento (UE) 2020/852² e che, ai sensi del Regolamento (UE) 241/2021 che istituisce il Dispositivo per la ripresa e la resilienza³, deve essere rispettato per gli investimenti e le riforme stabiliti nel PNRR.

Il Comune di Genova, in qualità di "Soggetto Attuatore" assume, nella fase di preparazione e attuazione degli interventi di cui è responsabile, obblighi specifici anche in tema di verifica e controllo del principio DNSH.

²Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020 relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088. Articolo 17 - Danno significativo agli obiettivi ambientali.

³Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza. In particolare, l'articolo 5 Principi orizzontali – co. 2, stabilisce che "il dispositivo finanzia unicamente le misure che rispettano il principio «non arrecare un danno significativo»". Inoltre, l'articolo 18 Piano per la ripresa e la resilienza lettera d) prevede che [venga fornita] "una spiegazione del modo in cui il PNRR garantisce che nessuna misura per l'attuazione delle riforme e degli investimenti in esso inclusi arrechi un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell'art. 17 del Reg. (UE) 2020/852".

Più in dettaglio, le attività che in fase di implementazione degli interventi sono interessate dagli adempimenti a carico del Soggetto Attuatore connessi al rispetto del principio DNSH riguardano:

- Progettazione intervento;
- Procedure di affidamento di servizi di progettazione, lavori e forniture;
- Esecuzione;
- Controllo e rendicontazione.

Dal punto di vista del Soggetto Attuatore, il rispetto del principio DNSH può essere garantito dagli adempimenti procedurali sinteticamente descritti nei paragrafi che seguono.

Le Istruzioni tecniche per ottemperare al principio sopra esposto sono ricomprese nella “Guida operativa per il rispetto del principio DNSH”, approvata dalla Ragioneria Generale dello Stato (RGS) - Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) attraverso la Circolare n. 32/2021, successivamente aggiornata con la Circolare n. 33/2022 e da ultimo con la Circolare n. 22 del 14 maggio 2024⁴ (di seguito “Guida operativa”), a cui si demanda integralmente per la definizione di tutti gli adempimenti. La Guida operativa, a sua volta, richiama ai pertinenti Regolamenti della Commissione Europea. Inoltre, le Amministrazioni Titolari degli interventi nell’ambito dei propri Si.Ge.Co. e/o di altri specifici provvedimenti forniscono indicazioni sugli adempimenti ad esso connessi.

Si precisa che per gli interventi la cui fase di progettazione sia stata avviata in una data in cui era vigente una specifica versione della Guida operativa e, conseguentemente, la valutazione DNSH e la compilazione delle Check list sia stata condotta sulla base di una mappatura di correlazione tra Investimenti e Schede tecniche che poi hanno subito modifiche nel tempo, non vige l’obbligo di adeguarsi. Tuttavia, gli aggiornamenti delle Linee guida presentano migliorie costanti e, pertanto, la loro consultazione è sempre consigliabile.

3.2 DNSH E PROGETTAZIONE DELL’INTERVENTO

È opportuno che il Soggetto Attuatore, nelle procedure di affidamento della progettazione degli interventi (gare di appalto, incarichi, ecc.) nella documentazione di riferimento (es. atti amministrativi, documento d’indirizzo alla progettazione, ecc.) fornisca indicazioni normative e tecniche finalizzate al rispetto del principio DNSH. Qui di seguito vengono descritte le modalità di interazione delle attività di valutazione DNSH nel processo di progettazione dell’intervento, mentre si rinvia al capitolo 3.3. seguente per una descrizione delle

⁴ Circolare del 14 maggio 2024, n. 22 Aggiornamento Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente (cd. DNSH).

misure da adottare nell'espletamento delle procedure di affidamento dei servizi di progettazione (ed anche di lavori e forniture) per garantire il rispetto del principio DNSH.

Nella fase di progettazione degli interventi sarà necessario predisporre una apposita "Relazione di verifica del rispetto del principio DNSH" (di seguito, "Relazione DNSH") che assicuri, ai sensi del già citato [Regolamento \(UE\) 2021/241](#), il rispetto del principio di «non arrecare un danno significativo».

La finalità della Relazione DNSH, infatti, è quella di dimostrare che l'intervento proposto contribuisce al raggiungimento dei sei obiettivi ambientali identificati dal Regolamento (UE) 2020/852 e, qualora l'intervento non contribuisca al loro raggiungimento, di dimostrare che esso "non arreca un danno significativo" a nessuno di tali obiettivi ambientali. I sei obiettivi ambientali, così come declinati all'art.9 del Regolamento (UE) 2020/852⁵, sono i seguenti:

1. *la mitigazione dei cambiamenti climatici;*
2. *l'adattamento ai cambiamenti climatici;*
3. *l'uso sostenibile e la protezione delle acque e delle risorse marine;*
4. *la transizione verso un'economia circolare;*
5. *la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento;*
6. *la protezione e il ripristino della biodiversità e degli ecosistemi.*

La Relazione DNSH, dunque, valuta la conformità al principio DNSH per ciascuno degli obiettivi ambientali sopra richiamati sulla base delle puntuali indicazioni tecniche fornite dalla Guida operativa.

Gli elementi fondamentali da prevedere da parte del RUP (Responsabile Unico del Procedimento nel D.Lgs. 50/2016, poi definito Responsabile Unico del Progetto nel D.Lgs. 36/2023), e da tenere in considerazione nell'elaborazione di una Relazione DNSH sono i seguenti:

1. Identificare l'**Investimento** del PNRR in cui ricade l'intervento oggetto di finanziamento e identificare il "**Regime**" di mitigazione e le "**Schede tecniche**" pertinenti alle diverse opere previste dall'intervento mediante la consultazione della Guida operativa. Gli Investimenti del PNRR:

⁵ Come successivamente modificato dal Regolamento delegato (UE) 2023/2486 della Commissione, del 27 giugno 2023, che integra il Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio fissando i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che un'attività economica contribuisce in modo sostanziale all'uso sostenibile e alla protezione delle acque e delle risorse marine, alla transizione verso un'economia circolare, alla prevenzione e alla riduzione dell'inquinamento o alla protezione e al ripristino della biodiversità e degli ecosistemi e se non arreca un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale, e che modifica il Regolamento delegato (UE) 2021/2178 per quanto riguarda la comunicazione al pubblico di informazioni specifiche relative a tali attività economiche.

nell'Appendice 1 - Criteri DNSH generici per l'adattamento ai cambiamenti climatici della Guida operativa; per il rispetto dell'obiettivo dell'economia circolare, si farà riferimento al D.P.R. 120/2017 per l'elaborazione di un piano di gestione delle terre e rocce da scavo, ecc..

2. **Raccogliere e archiviare** tutti gli elementi di verifica ex ante disponibili nella specifica fase progettuale in cui viene effettuata la valutazione DNSH (secondo le modalità descritte più in dettaglio al successivo paragrafo).
3. **Compilare la Sezione ex ante delle Check list di controllo** associate alle Schede tecniche utilizzate per la valutazione. I principali elementi di verifica forniti per soddisfare i vincoli DNSH previsti per ognuno dei 6 obiettivi ambientali nelle pertinenti Schede tecniche della Guida operativa confluiscono in tali Check list (v. paragrafo seguente).

Nella fase di progettazione, un elemento utile da evidenziare riguarda l'applicazione dei Criteri Ambientali Minimi⁶ (CAM) nell'ambito degli appalti della Pubblica Amministrazione, ai quali l'aggiornamento della Guida operativa nazionale per il rispetto del principio del DNSH dedica il paragrafo 5. *I CAM e il principio DNSH*⁷ e rispetto ai quali richiama l'obbligo di introdurre le specifiche tecniche e le clausole contrattuali nella documentazione progettuale e di gara, anche tenendo conto dei criteri premianti, laddove la gara sia aggiudicata con il criterio del miglior rapporto qualità-prezzo, per gli affidamenti di qualunque importo e relativamente a tutte le categorie di forniture, servizi e lavori di cui i medesimi CAM sono oggetto. Informazioni di dettaglio sulla relazione tra DNSH e CAM sono date nelle diverse Schede tecniche presenti nella Guida operativa e la sintesi della correlazione è riportata nell'Appendice 2 – CAM e DNSH. Infatti, la Commissione Europea ha previsto, negli orientamenti tecnici per l'applicazione del DNSH⁸, che i criteri degli appalti pubblici verdi, nell'ambito dei quali si inseriscono i CAM, costituiscano specifici elementi di verifica per il rispetto del DNSH negli investimenti pubblici. Progettazioni rispettose dei CAM e, più in generale, della normativa ambientale vigente, sono rispettose della gran parte dei requisiti previsti dal DNSH.

È opportuno sottolineare che il rispetto dei DM CAM in Italia prescinde dal DNSH ed è obbligatorio nella realizzazione delle opere pubbliche e nella fornitura di servizi e prodotti. Infatti, il loro rispetto è espressamente previsto dall'articolo 34 D.Lgs. 50/2016, commi 1 e 2, e si applica per gli affidamenti di

⁶ Adottati con decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, il cui utilizzo, da parte di tutte le stazioni appaltanti, è obbligatorio per qualunque importo e per l'intero valore delle gare, ai sensi dell'art. 34 e 71 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, così come modificato dal D. Lgs. 56/2017. Tale obbligo, come si vedrà meglio più avanti, è confermato dall'art. 57, 83 e 185 del D. Lgs. 36/2023.

⁷ Guida Operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cd. DNSH). Edizione aggiornata allegata alla Circolare RGS n. 22 del 14 maggio 2024.

⁸ Comunicazione della Commissione Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza 2021/C 58/01.



qualunque importo (comma 3). Si fa notare che le previsioni in materia di CAM non possono ritenersi rispettate con il generico rinvio della legge di gara alle disposizioni vigenti⁹. Tale obbligo è ripreso dall'articolo 57 del D.Lgs. 36/2023. Il Codice dei contratti pubblici vigente specifica anche che, oltre agli adempimenti previsti nei singoli DM CAM, in fase di progettazione le modalità di applicazione dei CAM dovranno essere integrati, unitamente alla Relazione DNSH e al rispetto degli obiettivi dell'Agenda 2030 dell'ONU, in una più ampia **“Relazione di sostenibilità dell'opera”**¹⁰ che dia evidenza degli esiti di tutti gli studi e le valutazioni ambientali effettuati. Tale Relazione è resa obbligatoria dall'articolo 11 dell'Allegato I.7. del Codice.

Il rispetto del principio, così come la disciplina dei CAM, è parte integrante del progetto e le relazioni che lo testimoniano non sono considerate studi specialistici o settoriali che possano essere condotti indipendentemente dalla progettazione, in quanto il rispetto dei vincoli e degli obblighi connessi coinvolge la maggior parte degli aspetti progettuali sia in termini generali (urbanistici, paesaggistici, ecc.), sia prestazionali (performance energetiche, caratteristiche degli impianti, ecc.), sia dei singoli materiali utilizzati (quantità di materia riciclata, assenza di specifiche sostanze inquinanti, ecc.), aspetti che devono essere presi in carico dal team di progettazione sin dall'elaborazione del progetto di fattibilità tecnico-economica (PFTE)¹¹.

Qualora gli interventi proposti e finanziati con il PNRR siano soggetti ad altre procedure di valutazione ambientale previste dalla normativa vigente (VIA, VAS, VInCA, ecc.) è opportuno integrare mutuamente gli esiti di tali valutazioni, dando evidenza dei risultati della valutazione più specifica nella valutazione di carattere più generale e strategica. Nel caso in cui l'intervento debba essere sottoposto alle procedure di VIA e/o di VAS, la Relazione DNSH sarà ricompresa nella documentazione necessaria per espletare tali procedure di Valutazione ambientale. Nel caso in cui l'intervento debba essere sottoposto alla procedura di VInCA, lo studio di incidenza ambientale costituirà un elemento di verifica ex ante della Valutazione DNSH per l'obiettivo 6 “Biodiversità”.

Qualora gli interventi superino la soglia dei **10 milioni di euro**, dovrà essere effettuata una **“Verifica climatica”**, seguendo le indicazioni degli **“Orientamenti tecnici per infrastrutture a prova di clima nel periodo 2021-2027”** della Commissione Europea¹². Tale verifica rientra nei vincoli per il rispetto degli obiettivi della mitigazione e dell'adattamento al cambiamento climatico del DNSH per gli investimenti infrastrutturali di dimensioni rilevanti.

⁹ Sentenza Consiglio di Stato 14/10/2022, n. 8773

¹⁰ Tale relazione era già suggerita nelle “Linee guida per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica da porre a base dell'affidamento di contratti pubblici di lavori del PNRR e del PNC”, approvate dal Consiglio superiore dei lavori pubblici a luglio 2021. Le Linee guida contengono una sezione dedicata alla verifica e all'asseverazione del rispetto del principio di “non arrecare un danno significativo” (<https://www.mit.gov.it/comunicazione/news/pnrr-pubblicate-le-linee-guida-per-il-progetto-di-fattibilita-tecnica-ed>).

¹¹ Ex art. 48, comma 7, decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge del 29 luglio 2021, n. 108.

¹² Comunicazione della Commissione 2021/C 373/01, Orientamenti tecnici per infrastrutture a prova di clima nel periodo 2021-2027 ([https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021XC0916\(03\)&from=HR](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021XC0916(03)&from=HR)).



Per le indicazioni sulle caratteristiche tecniche della Relazione DNSH, maggiori approfondimenti, indicazioni di dettaglio ed esempi applicativi, si rimanda alle *“Indicazioni operative per la Valutazione DNSH per le principali tipologie di attività riscontrate negli interventi del COMUNE di GENOVA finanziati con Fondi PNRR e PNC”*¹³, contenuta cartella “Documentazione a supporto” allegata alle presenti istruzioni di cui al paragrafo 5.1.

In relazione alle disposizioni del RUP in fase di affidamento della progettazione, la Relazione DNSH potrà essere elaborata in forma di documento autonomo da parte dei Progettisti e/o degli esperti di settore incaricati dell'elaborazione del Progetto di Fattibilità Tecnico Economica.

Nel caso in cui l'affidamento del PFTE sia effettuato dopo l'entrata in vigore del D. Lgs. 36/2023, la Relazione DNSH dovrebbe costituire uno dei paragrafi o degli allegati della “Relazione di sostenibilità dell'opera” prevista dall'articolo 11 dell'Allegato I.7, già richiamata in precedenza.

Come suggerito negli orientamenti, nelle circolari e nelle guide ufficiali, la valutazione DNSH dovrebbe essere integrata sin dalle prime fasi progettuali, anche in relazione alla sua stretta affinità con numerosi adempimenti ambientali, che spaziano dai Criteri Ambientali Minimi alla normativa energetica e che sono espressamente previsti dal Codice dei Contratti Pubblici in fase di PFTE, anche in relazione alla soglia economica dell'opera stessa.

3.3 ADEMPIMENTI IN FASE DI PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI PROGETTAZIONE, LAVORI E FORNITURE

Il Soggetto Attuatore, nell'espletamento delle procedure di affidamento dei servizi di progettazione e/o di realizzazione delle opere e/o forniture, dovrà adottare le misure necessarie per tenere conto dei criteri occorrenti per il rispetto del principio DNSH.

In linea generale, al fine di attivare le misure ex ante per il rispetto del principio DNSH, il Soggetto Attuatore dovrà esplicitare nell'ambito delle procedure di affidamento gli elementi essenziali necessari all'assolvimento degli obblighi inerenti al rispetto del principio DNSH, eventualmente prevedendo meccanismi amministrativi automatici che comportino la sospensione dei pagamenti e l'avocazione del procedimento in caso di mancato rispetto del DNSH; inoltre, i documenti di progettazione, il capitolato speciale di appalto e il disciplinare di gara dovranno riportare indicazioni specifiche finalizzate al rispetto del principio affinché sia possibile riportare

¹³ Si segnala che tale documento è stato elaborato in coerenza con la prima versione della Guida operativa e che, dunque, pur essendo ancora valido da un punto di vista metodologico, potrebbe non essere allineato dal punto di vista degli specifici riferimenti a pagine, figure, Schede tecniche, ecc.. Lo stesso dicasi per i riferimenti al Codice dei contratti pubblici.

anche negli stati di avanzamento dei lavori (SAL) e di fine lavori dell'intervento una descrizione dettagliata sull'adempimento delle condizioni imposte dal rispetto del principio.

Occorre dunque predisporre i **documenti di gara per l'affidamento dei servizi di progettazione** (progetto di fattibilità tecnico economica – se non ancora disponibile – e successivi livelli di progettazione), avendo cura che:

- il disciplinare di gara includa criteri di selezione di progettisti e consulenti che siano in grado di redigere progetti conformi ai vincoli DNSH dei Regolamenti e degli orientamenti comunitari, alla Guida operativa del MEF, alle indicazioni delle Linee guida del MIMS¹⁴ (ora MIT), ai Decreti ministeriali e interministeriali sui CAM e ad altra documentazione di rilievo. Il rispetto di queste indicazioni, infatti, potrebbe richiedere talvolta, in relazione alla complessità delle progettazioni e della particolarità del contesto ambientale in cui si collocano, prestazioni tecniche specialistiche aggiuntive rispetto a quelle previste dal Codice dei contratti pubblici e, pertanto, è indispensabile prevedere nel bando di gara tutte le figure professionali necessarie;
- il capitolato speciale di appalto sia completo di tutte le prestazioni tecniche (analisi, elaborati, verifiche, studi specialistici, ecc.) richieste dai Regolamenti, dagli orientamenti e dalle linee guida indicate al punto precedente, per assicurare l'integrazione dei vincoli DNSH e la presenza dei relativi elementi di verifica ex ante in tutte le fasi di progettazione da affidare e nei relativi documenti da produrre, non trascurando che alcuni elaborati progettuali e specialistici previsti dalla normativa settoriale e ambientale vigente costituiscono elementi di verifica ex ante per il rispetto del principio DNSH.

Per quanto riguarda invece i **documenti di gara per l'affidamento dei lavori/forniture**, essi devono essere predisposti avendo cura che:

- il disciplinare di gara/capitolato speciale d'appalto includa – tenendo conto anche delle indicazioni contenute nella Relazione DNSH di cui al precedente paragrafo “3.2 DNSH e Progettazione dell'intervento” – tutte le condizioni di esecuzione dell'appalto volte sia ad indirizzare il Soggetto realizzatore/fornitore nelle soluzioni tecniche ed amministrative da adottare in linea con le indicazioni tecniche fornite nella documentazione progettuale per il rispetto del principio DNSH, sia a comprovare l'effettivo rispetto da parte del Soggetto realizzatore delle prescrizioni/requisiti richiesti (ad esempio, obbligo da parte dell'appaltatore di fornire tutti gli elementi di verifica e le certificazioni di prodotto richieste per il progetto, descrizione dettagliata degli adempimenti per il rispetto del principio DNSH anche nell'ambito della

¹⁴ Linee Guida del MIMS per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica da porre a base dell'affidamento di contratti pubblici di lavori del PNRR e del PNC (https://www.mit.gov.it/nfsmitgov/files/media/notizia/2022-01/1.%20Linee_Guida_PFTE.pdf).



presentazione degli stati di avanzamento dei lavori, verifiche prestazionali da eseguire in corso d'opera, ecc.). Si segnala che nell'Appendice 2 della Guida Operativa al fine di fornire uno strumento per favorire il rispetto del principio del non arrecare danno significativo all'ambiente nella definizione delle procedure di approvigionamento o affidamento, sono individuati i Criteri Ambientali Minimi (CAM) di cui all'articolo 57 del Codice dei contratti pubblici (D.lgs. 36/2023) che consentono di assicurare i vincoli DNSH di interesse;

- nel caso in cui sia previsto dalla Decisione del Consiglio dell'UE che approva il PNRR (Council Implementing Decision - CID)¹⁵, per lo specifico Investimento del Piano in cui rientra il progetto considerato, che negli atti di gara si faccia espresso riferimento alle liste di esclusione delle categorie non finanziabili in quanto non conformi alla normativa ambientale dell'UE e nazionale. Le liste di esclusione citate nel CID e, più specificamente, negli Operational Arrangements (OA) ad esso allegati, sono riportate, per gli aspetti di carattere generale, negli Orientamenti tecnici della Commissione Europea sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo»¹⁶; liste di esclusione inerenti a specifiche attività economiche sono invece dettagliate nei diversi Regolamenti delegati al Regolamento "Tassonomia"¹⁷. In ogni caso, le "liste di esclusione" generali ed inerenti a specifiche attività economiche ritenute non ecosostenibili e, dunque,

¹⁵ La Decisione del Consiglio dell'UE che approva il PNRR è disponibile al link:

<https://www.italiadomani.gov.it/content/sogei-ng/it/it/strumenti/documenti/archivio-documenti/decisione-di-esecuzione-del-consiglio-relativa-all-approvazione-.html>

La Decisione del Consiglio dell'UE che modifica la decisione di esecuzione del 13 luglio 2021, relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia è disponibile al link:

<https://www.italiadomani.gov.it/content/sogei-ng/it/it/home.html>

Gli Operational Arrangements (OA) collegati alla versione originaria del PNRR) sono disponibili al link:

<https://www.italiadomani.gov.it/it/strumenti/documenti/archivio-documenti/operational-arrangements-tra-la-commissione-europea-e-l-italia.html>

Gli Operational Arrangements (OA) collegati alla riprogrammazione del PNRR occorsa nel 2024 sono disponibili ai link:

https://commission.europa.eu/document/download/89bbe711-aea3-4e95-b4d0-ff8ccc3c66e_en?filename=C_2023_8098_1_EN_annexe_acte_autonome_cp_part1_for%20publication.pdf&prefLang=it
<https://www.italiadomani.gov.it/content/sogei-ng/it/it/home.html>

¹⁶ Comunicazione della Commissione Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza 2021/C 58/01

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A52021XC0218%2801%29>

¹⁷ Regolamento delegato (UE) 2021/2139 della Commissione, del 4 giugno 2021, che integra il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio fissando i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che un'attività economica contribuisce in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici o all'adattamento ai cambiamenti climatici e se non arreca un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale (Testo rilevante ai fini del SEE)

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32021R2139>

Regolamento delegato (UE) 2023/2486 della Commissione, del 27 giugno 2023, che integra il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio fissando i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che un'attività economica contribuisce in modo sostanziale all'uso sostenibile e alla protezione delle acque e delle risorse marine, alla transizione verso un'economia circolare, alla prevenzione e alla riduzione dell'inquinamento o alla protezione e al ripristino della biodiversità e degli ecosistemi e se non arreca un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale, e che modifica il regolamento delegato (UE) 2021/2178 per quanto riguarda la comunicazione al pubblico di informazioni specifiche relative a tali attività economiche

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:L_202302486

non conformi al principio DNSH, sono riportate nelle premesse e nelle Schede tecniche della Guida operativa relative alle diverse attività economiche in essa affrontate.

Qualora l'**affidamento dei lavori/forniture** fosse **effettuato sulla base di progettazioni elaborate prima dell'entrata in vigore del principio DNSH**, sarà cura del Soggetto attuatore verificare che tali progettazioni contengano gli elementi atti a garantire il rispetto dei pertinenti vincoli DNSH (elementi di verifica ex ante) e, nel caso in cui tali elementi non fossero disponibili, provvedere ad integrarne l'elaborazione prima o congiuntamente all'affidamento dei lavori/forniture, fermo restando che il rispetto dell'allora vigente normativa ambientale di riferimento, con particolare riguardo ai CAM, potrebbe garantire il rispetto della gran parte dei vincoli individuati dal DNSH.

Qualora l'**affidamento dei lavori/forniture** fosse già stato **effettuato prima dell'entrata in vigore del principio DNSH** e, dunque, sulla base di progettazioni elaborate anch'esse prima dell'entrata in vigore del principio, sarà cura del Soggetto attuatore verificare che tali progettazioni contengano gli elementi atti a garantire il rispetto dei pertinenti vincoli DNSH (elementi di verifica ex ante) e che tali vincoli siano stati rispettati in fase di realizzazione delle opere e opportunamente documentati (elementi di verifica ex post). Nel caso in cui tali elementi di verifica non fossero disponibili, sarà cura del Soggetto attuatore verificare la possibilità di integrarli in corso d'opera e definire, caso per caso, in relazione allo stato d'avanzamento dell'opera stessa, specifiche modalità d'integrazione, fermo restando che il rispetto dell'allora vigente normativa ambientale di riferimento tanto in fase di progettazione quanto di realizzazione delle opere, con particolare riguardo ai CAM, potrebbe garantire il rispetto della gran parte dei vincoli individuati dal DNSH.

La verifica della conformità di tali progettazioni anche rispetto al sopraggiunto obbligo del rispetto del principio DNSH sono in capo al RUP che verifica la completezza e l'adeguatezza della documentazione esistente ed eventualmente richiede modifiche o integrazioni che assicurino che i progetti rispondano ai requisiti di ammissibilità fissati dal PNRR.

Questa fase di implementazione degli interventi che riguarda le procedure di affidamento si completa con l'espletamento da parte del Soggetto Attuatore degli adempimenti previsti per la rendicontazione dei vari canali di Finanziamento.

Il Soggetto Attuatore, infatti, deve provvedere alla compilazione ed al successivo inoltro all'Amministrazione Titolare della Missione PNRR che finanzia l'intervento:



- della Check list c.d. di “Verifica affidamento” che include tra i punti di verifica anche il rispetto del principio DNSH, **redatta dal Project Manager di riferimento¹⁸**;
- delle Check list DNSH ex ante¹⁹ di verifica e controllo pertinenti per l’Investimento di riferimento e per l’opera oggetto di finanziamento della sola “Sezione ex ante”, **che devono riportare la data e la firma del RUP.**

Si specifica che le Check list relative al rispetto del principio del DNSH, diversamente dalla prima, essendo documenti tecnici devono essere compilate a cura del RUP o di suo collaboratore incaricato e da questi archiviate nel “Fascicolo di Progetto”.

3.4 ADEMPIMENTI IN FASE DI ESECUZIONE

Nella fase attuativa il Soggetto Attuatore deve assicurare e dimostrare, fornendo i necessari “elementi di verifica”, che gli interventi vengono effettivamente realizzati senza arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali. In particolare, deve provvedere a controllare il rispetto del principio DNSH, facendo riferimento a quanto espressamente previsto nella programmazione di dettaglio, nei documenti/elaborati del progetto approvato e nei provvedimenti di affidamento dell’esecuzione delle opere, delle forniture e dei servizi da realizzare.

Il Soggetto Attuatore deve assicurare la presentazione da parte dei Soggetti appaltatori/realizzatori della specifica documentazione di dettaglio ed anche di attestazioni/autodichiarazioni atte a garantire e a dimostrare il rispetto del principio DNSH, fermo restando che rimane in capo al Soggetto Attuatore — e dunque ai diversi Soggetti Responsabili appositamente incaricati (RUP e DL) — la verifica di tale condizione anche in sede di acquisizione dei SAL e propedeuticamente al pagamento delle risorse finanziarie.

3.4.1 Flusso informativo in fase di svolgimento delle verifiche

Ai fini del corretto svolgimento delle verifiche, dunque, il RUP dovrà prevedere, ed il DL verificare, in occasione della presentazione di ogni SAL, che il **Soggetto appaltatore/realizzatore, ottemperi agli obblighi assunti nel contratto di appalto relativamente al rilascio di documentazione attestante il rispetto del principio DNSH,**

¹⁸ Cfr -1- Istruzioni operative – Organizzazione, Controllo e Rendicontazione

¹⁹ “Checklist DNSH in formato Excel (Maggio 2024)” allegate alla “Guida Operativa per il rispetto di non arrecare danno significativo all’ambiente (c.d. DNSH)” Circolare n. 22 del 14 maggio 2024 (https://www.italiadomani.gov.it/content/dam/sogei-ng/dnsh/Guida-Operativa_terza-edizione.pdf).

facendo riferimento a quanto espressamente richiamato nella documentazione di gara e nei documenti relativi alla progettazione, ivi inclusa la Relazione DNSH.

Il **Direttore Lavori** dovrà verificare la completezza, la qualità e la veridicità della documentazione fornita da parte del Soggetto appaltatore/realizzatore, relazionando opportunamente il RUP su tali aspetti, attraverso relazioni/dichiarazioni/attestazioni, in modo di permettere a quest'ultimo di valutare il rispetto del principio, in fase di avanzamento intermedio e di conclusione dell'intervento.

All'atto dell'accettazione della nomina del Direttore dei Lavori – e all'Ufficio di direzione dei lavori, qualora costituito in ausilio al Direttore dei Lavori in relazione alla complessità dell'intervento – è infatti a quest'ultimo che si trasferisce parte delle competenze del RUP, in quanto, mentre restano fermi in capo al RUP gli impegni di vigilanza e controllo sull'iter amministrativo, il D.L. assume l'impegno di supervisionare e verificare in prima persona la corretta esecuzione dell'opera, vigilando costantemente il cantiere e relazionando periodicamente al RUP sullo Stato di Avanzamento dei Lavori (SAL) per tutti gli aspetti disciplinati dalla norma, ivi inclusi quelli ambientali.

Per una maggiore definizione dei compiti a carico del Direttore dei Lavori inerenti al rispetto del principio DNSH si rimanda alla “**Nota tecnica_Direttore Lavori e DNSH**” disponibile nella cartella “Documentazione a supporto” allegata alle presenti istruzioni di cui al paragrafo 5.1.

Una volta acquisita la documentazione probante dal DL, il RUP ha l'onere di procedere con l'asseverazione del rispetto del principio DNSH, da corrispondere al Soggetto titolare di Missione, come previsto nelle successive attività di controllo, e nei Manuali di Rendicontazione dei singoli Canali di finanziamento a cui si rimanda integralmente.

Il RUP avrà cura di conservare nel Fascicolo di progetto tutta la documentazione probante il rispetto del principio DNSH prodotta direttamente (asseverazioni, attestazioni, check list, documentazione, ecc.), ovvero fornita dal Direttore dei lavori e/o da altri Responsabili incaricati (attestazioni, dichiarazioni, documentazione ed elaborati, ecc.) e dai Soggetti appaltatori/realizzatori (documentazione progettuale, schede tecniche delle forniture, dichiarazioni di conformità delle lavorazioni eseguite, ecc.) per ogni stato di avanzamento dei lavori fino all'ultimazione dell'intervento e delle attività eseguite, ivi incluse le verifiche ed i controlli effettuati.

Tale documentazione dovrà trovare corrispondenza negli elementi di verifica ex ante ed ex post individuati dalla Relazione DNSH e, comunque, previsti nelle indicazioni dei Regolamenti e degli Orientamenti tecnici della Commissione Europea, della Guida operativa del MEF e di altri documenti di indirizzo rilevanti che individuano i vincoli che assicurano il rispetto del principio DNSH. Tale attività di archiviazione sarà svolta secondo le regole

di conservazione della documentazione amministrativa definite dal Comune di Genova e nel rispetto della pertinente normativa vigente²⁰.

Nella cartella “Esempi”, allegata alle presenti istruzioni di cui al paragrafo 5.1, è possibile consultare alcuni esempi di relazioni elaborate dalle imprese appaltatrici/realizzatrici in occasione dell’emissione dei SAL (vedi “*Esempio relazione SAL_Impresa*”), nonché alcuni elaborati utilizzati dal Comune di Genova (Direzione Lavori Pubblici) e dal Comune di Torino per ottemperare al flusso informativo appena descritto (vedi “*Esempio flusso informativo SAL Comune di Genova*” e “*Esempio flusso informativo SAL Comune di Torino*”).


La documentazione sopra richiamata è allegata alle presenti Istruzioni a mero titolo esemplificativo in quanto rimane nella discrezionalità di RUP e DL definire, anche in relazione alle pattuizioni contrattuali con il Soggetto appaltatore/realizzatore, la forma e i contenuti della documentazione da prodursi a cura di tutti i soggetti coinvolti, fermo restando la necessità del rispetto delle competenze e del flusso informativo delineato.

A tale proposito, nella figura che segue vengono sintetizzati i flussi informativi e documentali in fase di attuazione degli interventi inerenti al DNSH ed il ruolo svolto dai diversi Soggetti coinvolti.

²⁰ Cfr -2- Istruzioni operative – Conservazione documentale



Soggetti e flussi informativi e documentali DNSH in fase di attuazione



3.4.2 Elementi di verifica

Poiché non tutti gli elementi di verifica, identificati nella Relazione DNSH, confluiscono (ovvero confluiscono in esse mediante formule sintetiche come, ad esempio, "schede tecniche dei materiali") nelle Check list "DNSH" da inviare all'Amministrazione titolare di Missione ma sono comunque necessari per garantire il rispetto del principio, essi devono essere resi disponibili per le successive attività di verifica e controllo di cui il RUP è responsabile. Tale obbligo è efficacemente descritto nella Guida operativa, che dispone che quindi, per assicurare il rispetto dei vincoli DNSH in fase di attuazione, è opportuno che "i soggetti attuatori [...] raccolgano

le informazioni necessarie per la rendicontazione di ogni singola milestone e target nel rispetto delle condizioni collegate al principio del DSNH e definiscano la documentazione necessaria per eventuali controlli”²¹.

Dal punto di vista operativo, per l'intervento di cui è responsabile, il RUP può utilizzare come strumento di supporto per la raccolta sistematica la “Scheda elementi di verifica DSNH” (contenuta cartella “Modelli” allegata alle presenti istruzioni di cui al paragrafo 5.1), nella quale provvedere a riportare, con l'ausilio del DL, per ciascun obiettivo DSNH interessato, gli elementi di verifica ex ante ed ex post individuati nella Relazione DSNH, nella quale, oltre all'anagrafica dell'intervento, nelle colonne, accanto all'elemento di verifica, viene indicato il Soggetto appaltatore/realizzatore responsabile, la data, nome e numero di identificazione dell'elemento di verifica, unitamente ad altre specificazioni. Le informazioni raccolte nella “Scheda elementi di verifica DSNH”, oltre a costituire la base per la compilazione delle Check list “DNSH ex ante ed ex post” da inviare all'Amministrazione titolare della Missione per attestare il rispetto del principio DSNH, sono comunque uno strumento utile per le necessarie attività di verifica e controllo del DL, di cui il RUP è in ultima istanza responsabile, in quanto gli elementi di verifica devono essere resi disponibili per le attività di audit svolte dai soggetti incaricati a livello locale, nazionale e comunitario, come disciplinati dall'articolo 9, comma 4, del D.Lgs. 77/2021.

Nella tabella che, segue, si forniscono degli esempi di correlazione tra “elementi di verifica” ed “elementi di controllo” individuati dalle Check list DSNH della Guida operativa²².

Box - Esempi di elementi di verifica ex ante ed ex post che confluiscono nelle rispettive Check list DSNH

Esempio di intervento	Costruzione di un nuovo edificio pubblico Regime 1
Scheda tecnica della Guida operativa identificata come pertinente per l'intervento e corrispondente Check list	Scheda 1 – Costruzione di nuovi edifici Check list Scheda 01 - Costruzione di nuovi edifici - Regime 1
Esempi di elementi di verifica ex ante ed ex post coerenti con il Regime e la Scheda tecnica selezionati:	Esempi di elementi di verifica ex ante ed ex post che confluiscono nelle Check list corrispondenti al Regime e alla Scheda tecnica selezionati:
<p>Obiettivo DSNH: 1. Mitigazione dei cambiamenti climatici</p> <p>Valutazione del rispetto dell'obiettivo: l'intervento è pienamente conforme all'obiettivo in quanto concorre al miglioramento delle prestazioni energetiche degli immobili della PA e alla conseguente riduzione delle emissioni climalteranti.</p>	
Esempio di elemento di verifica ex ante per l'obiettivo: adozione delle necessarie soluzioni in grado di garantire il raggiungimento che il fabbisogno di energia primaria (EPgl,tot) sia almeno del	Corrispondente elemento di controllo della Check list – Sezione ex ante: 2. Sono state adottate le necessarie soluzioni in grado di

²¹ Guida Operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cd. DSNH). Edizione aggiornata allegata alla Circolare RGS n. 22 del 14 maggio 2024.

²² Guida Operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cd. DSNH). Edizione aggiornata allegata alla circolare RGS n. 22 del 14 maggio 2024



Esempi di elementi di verifica ex ante ed ex post coerenti con il Regime e la Scheda tecnica selezionati:	Esempi di elementi di verifica ex ante ed ex post che confluiscono nelle Check list corrispondenti al Regime e alla Scheda tecnica selezionati:
20% inferiore alla soglia fissata per i requisiti degli edifici NZEB, comprovato dalla Relazione Tecnica.	<i>garantire il raggiungimento dei requisiti di efficienza energetica comprovati dalla Relazione Tecnica?</i>
Esempio di elemento di verifica ex post per l'obiettivo: (i) APE rilasciata da soggetto abilitato con la quale certificare la classificazione di edificio ad energia quasi zero; (ii) asseverazione di soggetto abilitato attestante che l'indice di prestazione energetica globale non rinnovabile (EPgl,tot) dell'edificio è almeno del 20% inferiore alla soglia fissata per i requisiti degli edifici NZEB.	Corrispondente elemento di controllo della Check list – Sezione ex post: 14. <i>È disponibile l'attestazione di prestazione energetica (APE) rilasciata da soggetto abilitato con la quale certificare la classificazione di edificio ad energia quasi zero?</i> 15. <i>È presente un'asseverazione di soggetto abilitato attestante che l'indice di prestazione energetica globale non rinnovabile (EPgl,tot) dell'edificio è almeno del 20% inferiore alla soglia fissata per i requisiti degli edifici a energia quasi zero (NZEB, Nearly Zero-Energy Building)?</i>
Obiettivo DNSH: 2. Adattamento ai cambiamenti climatici	
Valutazione del rispetto dell'obiettivo: l'intervento necessita di una valutazione di fondo in quanto è sito in un'area a pericolosità idraulica e in una zona soggetta al fenomeno dell'isola di calore.	
Esempio di elemento di verifica ex ante: report di adattabilità che attesti che, in fase progettuale, siano state adottate e delle necessarie soluzioni in grado di garantire la resilienza dell'edificio ai cambiamenti climatici in atto e futuri.	Corrispondente elemento di controllo della Check list – Sezione ex ante: 3. <i>È stato redatto il Report di analisi dell'adattabilità in conformità alle linee guida dell'Appendice A del Regolamento Delegato 2021/2139 (riportate all'appendice 1 della Guida Operativa)?</i>
Esempio di elemento di verifica ex post: Documentazione attestante l'adozione delle soluzioni di adattabilità definite a seguito della analisi dell'adattabilità realizzata ex ante.	Corrispondente elemento di controllo della Check list – Sezione ex post: 16. <i>Se pertinente, sono state adottate le soluzioni di adattabilità definite a seguito della analisi dell'adattabilità o della valutazione di vulnerabilità e del rischio per il clima realizzata?</i>
... ..	
Obiettivo DNSH: Economia circolare	
Valutazione del rispetto dell'obiettivo: l'intervento necessita di una valutazione di fondo in quanto potrebbe comportare un aumento della produzione, dell'incenerimento o dello smaltimento dei rifiuti.	
Esempio di elemento di verifica ex ante per l'obiettivo: Piano di gestione dei rifiuti, redatto in conformità al par. 2.6.2 Demolizione selettiva, recupero e riciclo dei CAM edilizia DM 256/2022, che dimostri che almeno il 70% (in termini di peso) dei rifiuti da costruzione e demolizione non pericolosi prodotti in cantiere è preparato per il riutilizzo, il riciclaggio e altri tipi di recupero di materiale.	Corrispondente elemento di controllo della Check list – Sezione ex ante: 5. <i>È stato redatto il Piano di gestione rifiuti che considera i requisiti necessari specificati nella scheda?</i>
Esempio di elemento di verifica ex post per l'obiettivo: Relazione finale con l'indicazione dei rifiuti prodotti, da cui emerga la destinazione ad una operazione "R".	Corrispondente elemento di controllo della Check list – Sezione ex post: 18. <i>È disponibile la relazione finale con l'indicazione dei rifiuti prodotti, da cui emerga la destinazione ad una operazione "R" del 70% in peso dei rifiuti da demolizione e costruzione?</i>
... ..	

Fonte: Stralci della "Guida Operativa per il rispetto del Principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cd. DNSH)" allegata alla Circolare MEF-RGS del 14 maggio, n. 22 e delle Check list (<https://italiadomani.gov.it/Interventi/dnsh.html>)

3.5 ADEMPIMENTI IN FASE DI CONTROLLO E RENDICONTAZIONE

Nella fase realizzativa – di avvio, attuazione e conclusione – dell'intervento, nell'ambito delle attività di controllo su base documentale (effettuate prima di procedere alla richiesta di rimborso all'Amministrazione

titolare di Missione su tutti gli atti amministrativi propedeutici all'attuazione della spesa e su tutte le spese sostenute per la realizzazione dell'intervento) viene effettuata dal Soggetto Attuatore anche la verifica del rispetto del principio DNSH e vengono svolti i relativi adempimenti.

3.5.1 Adempimenti del Soggetto attuatore verso l'Amministrazione titolare di Missione

Al fine di asseverare il rispetto del principio DNSH, secondo quanto sinteticamente indicato nelle *Istruzioni operative – Organizzazione, Controllo e Rendicontazione*, il Soggetto attuatore è tenuto a produrre specifiche attestazioni del rispetto del principio DNSH e a compilare apposite Check list “DNSH” al momento della generazione del Rendiconto sia in occasione delle richieste intermedie sia del saldo finale.

Nel caso delle **richieste intermedie** il Soggetto attuatore è tenuto a caricare a supporto della richiesta la Check list “DNSH – sezione ex ante” predisposta a cura del RUP.

Nel momento in cui tutte le attività progettuali sono state realizzate e tutte le spese relative all'intervento sono state approvate ed erogate e si sarà dunque giunti al **saldo finale**, il Soggetto attuatore registrerà sul sistema ReGIS la fine delle attività attestando, tra gli altri, il rispetto del principio DNSH”, e caricando a sistema le pertinenti Check list “DNSH – sezione ex post” compilate da parte del RUP.

Operativamente, l'attestazione delle verifiche svolte in fase di rendicontazione delle spese viene effettuata sul sistema ReGIS apponendo specifico flag informatico in un'apposita sezione relativa all'area:

- verifiche rispetto principio DNSH (spese/procedure consuntivate all'Amministrazione Centrale – Rendiconto di Progetto).

In corrispondenza di ciascun flag occorrerà allegare le pertinenti Check list (corrispondenti alle Schede tecniche del rispetto del principio DNSH allegate alla Guida operativa e ritenute pertinenti per l'intervento esaminato) nelle quali, in relazione alla fase (intermedia o finale) sarà compilata la sezione “ex ante” o “ex post” per la verifica del rispetto del principio DNSH, come indicato in precedenza. Si ribadisce che la compilazione delle Check list “DNSH” deve essere coerente con i corrispondenti vincoli DNSH individuati per l'intervento e i corrispondenti elementi di verifica identificati per attestarne il rispetto.

In generale, sia in fase di rendicontazione finale che in occasione delle rendicontazioni periodiche (SAL) vengono generate apposite attestazioni, tra cui è ricompresa anche l'attestazione del rispetto del principio DNSH (vedi *Esempio - attestazione procedura* ed *Esempio - attestazione spesa* contenute cartella “Modelli” allegata alle presenti istruzioni di cui al paragrafo 5.1).

Per alcuni canali di finanziamento (ad esempio Pinqua), sono previste ulteriori attestazione da compilare e sottoscrivere a firma del RUP/Legale Rappresentante e da caricare contestualmente alle Check list DNSH.

Per i CIG relativi ai servizi/affidamenti correlati all'appalto principale non sono presenti delle specifiche check list ma si fa riferimento a quelle dell'appalto principale, che vengono caricate ripetutamente per tutti gli altri CIG.

Si ritiene opportuno infine segnalare che, laddove il rispetto del principio DNSH sia espressamente previsto come elemento oggetto di comprova per la valutazione del raggiungimento di *milestone e target*, la Guida operativa prevede che “non è sufficiente allegare le Check list DNSH ma andranno prodotte le evidenze documentali nell’ambito della rendicontazione della *milestone* o del *target*” *da parte delle Amministrazioni competenti*²³. Gli Investimenti per i quali il DNSH costituisce un requisito esplicito sono indicati nelle condizionalità di cui all’*Annex I - Milestones, targets and related indicators* all’*Operational Arrangements tra la Commissione Europea e l’Italia*²⁴, e collegato alla Decisione del Consiglio dell’UE che approva il PNRR (Council Implementing Decision - CID)²⁵. Poiché tali Investimenti saranno soggetti con maggiori probabilità e puntualità ai controlli della Commissione Europea collegati al raggiungimento di milestones e target, la completezza e la buona archiviazione della documentazione probante il rispetto del principio DNSH sono direttamente collegati al buon esito dei controlli stessi. Il RUP, quindi, avrà cura di verificare se l’Investimento nel quale ricade l’Intervento di cui è responsabile preveda il DNSH come una delle condizionalità espresse nelle colonne “Verification mechanism” e “Description of the milestone or target in the CiD” riportate nell’*Annex I - Milestones, targets and related indicators* agli *Operational Arrangements tra la Commissione Europea e l’Italia*.

²³ Cfr. Guida operativa pag. 12.

²⁴ Gli Operational Arrangements (OA) collegati alla versione originaria del PNRR) sono disponibili al link:

<https://www.italiadomani.gov.it/it/strumenti/documenti/archivio-documenti/operational-arrangements-tra-la-commissione-europea-e-l-italia.html>

Gli Operational Arrangements (OA) collegati alla riprogrammazione del PNRR occorsa nel 2024 sono disponibili ai link:

https://commission.europa.eu/document/download/89bbe711-aea3-4e95-b4d0-ff8cccc3c66e_en?filename=C_2023_8098_1_EN_annexe_acte_autonome_cp_part1_for%20publication.pdf&prefLang=it
<https://www.italiadomani.gov.it/content/sogei-ng/it/it/home.html>

²⁵ La Decisione del Consiglio dell’UE che approva il PNRR è disponibile al link:

<https://www.italiadomani.gov.it/content/sogei-ng/it/it/strumenti/documenti/archivio-documenti/decisione-di-esecuzione-del-consiglio-relativa-all-approvazione-.html>

La Decisione del Consiglio dell’UE che modifica la decisione di esecuzione del 13 luglio 2021, relativa all’approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dell’Italia è disponibile al link:

<https://www.italiadomani.gov.it/content/sogei-ng/it/it/home.html>

In ogni caso, le “liste di esclusione” inerenti a specifiche attività economiche ritenute non ecosostenibili e, dunque, non conformi al principio DNSH, sono riportate nelle Schede tecniche della Guida operativa e relative alle diverse attività economiche in essa affrontate.

Il DNSH negli investimenti di interesse del Comune di Genova in relazione all'Annex I - Milestones, targets and related indicators

Investimenti di interesse del Comune di Genova	Annex I		
	Sequential number	Verification mechanism	Description of the milestone or target in the CID
M1.C3.I1.2 Rimozione delle barriere fisiche e cognitive in musei, biblioteche e archivi per consentire un più ampio accesso e partecipazione alla cultura (SOLO LAVORI)			
M1.C3.I1.3 Efficienza energetica cinema, teatri, musei	M1C3-11		✓
M1.C3.I2.3 Parchi e giardini storici	M1C3-14		✓
M2.C4.I2.2 Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni	M2C4-14 M2C4-15 M2C4-16 M2C4-17	✓	
M4.C1.I1.1 Piano Asili nido e infanzia	M4C1-9	✓	✓
M4.C1.I1.1 Piano Asili nido e infanzia (D.L. 50/2022)	M4C1-9*	✓	✓
M4.C1.I1.2 Piano mense			
M4.C1.I3.3 Messa in sicurezza e riqualificazione edifici scolastici			
M5.C2.I1.3 sub-investimento 1.3.1 Povertà estrema - Housing First			
M5.C2.I1.3 sub-investimento 1.3.2 Povertà estrema- Stazioni di posta			
M5.C2.I2.1 Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale	M5C2-11 M5C2-12	✓	✓
M5.C2.I2.1 Scuole e asili			
M5.C2.I2.2 Piani urbani integrati – progetti generali	M5C2-13 M5C2-14	✓	✓
M5.C2.I2.3 Programma innovativo della qualità dell'abitare			
M5.C2.I3.1 Sport e inclusione sociale	M5C2-21	✓	
PNC – D.1. - Piano di investimenti strategici sui siti del patrimonio culturale, edifici e aree naturali			

Note: *Operational Arrangements (OA) collegati alla riprogrammazione del PNRR approvata nel 2024.

Va precisato che, secondo la Guida operativa, in tutti i casi in cui, invece, il rispetto del principio non è esplicitamente citato quale elemento oggetto di comprova per la valutazione del raggiungimento di *milestone* e *target*, l'Amministrazione/Soggetto Attuatore dovrà avere cura di conservare la relativa documentazione ai fini di un eventuale verifica anche successiva.

Recentemente, a fronte del Decreto del Ministero dell'Interno del 14/05/2024, sono stati emessi il MANUALE "SEMPLIFICATO" MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE PICCOLE OPERE (articolo 1, commi 29 e ss., L. n. 160/2019 e ss.mm.ii., per gli anni dal 2020 al 2024) - Vers. 1.0 - maggio 2024, ed il MANUALE "SEMPLIFICATO" MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE MEDIE OPERE (articolo 1, commi 139 e ss., L. n. 145/2018 e ss.mm.ii.) - Vers. 1.0 - maggio 202, che introducono un'eccezione alla procedura sopra descritta.

A fronte dell'emissione di questi nuovi manuali, per i soli interventi afferenti alla M2C4 Investimento 2.2 "piccole opere" e "medie opere" il Soggetto attuatore, non è più tenuto a dare atto del rispetto del principio DNSH e a caricare le relative check list.

Tutta la documentazione inerente al rispetto del DNSH dovrà essere archiviata in apposita sezione del Fascicolo di progetto e resa disponibile per i successivi controlli.

3.5.2 Check list DNSH

Nel Box riportato nella pagina seguente vengono individuate per ciascuna Missione ed Investimento del PNRR le Schede tecniche ritenute dalla Guida operativa nazionale (si veda il punto 1 della figura sottostante) come pertinenti e, dunque, i cui riferimenti normativi, vincoli DNSH ed elementi di verifica sono da applicare ai relativi interventi.

Per ciascuna di tali Schede tecniche (nel punto 2 della stessa figura è riportato uno stralcio della SCHEDA 1 – Costruzione di nuovi edifici e, nel punto 3, uno stralcio degli elementi di verifica per l’Obiettivo 5 - Prevenzione e riduzione dell’inquinamento) sono presenti le relative Check list per la verifica e controllo del principio DNSH dotate di una “Sezione ex ante” ed una “Sezione ex post” (nel punto 4 della figura è riportato uno stralcio della “Sezione ex ante” della Check list 01 – Costruzione di nuovi edifici per il Regime 1) da compilare secondo le indicazioni fornite dalle presenti Istruzioni operative.

Figura - Esempio di Scheda Tecnica contenuta nella Guida operativa, e di relativi elementi di prova coincidenti con elementi di controllo della Check list associata

The diagram illustrates the relationship between the operational guide, technical sheets, and the associated check lists. It shows the 'GUIDA OPERATIVA PER IL RISPETTO DEL PRINCIPIO DI NON ARRECARRE DANNO SIGNIFICATIVO ALL'AMBIENTE (cd. DNSH)' leading to 'Schede Tecniche', specifically 'Scheda 1 - Costruzione di nuovi edifici'. A detailed view of the 'Sezione ex ante' of the check list for 'Scheda 01 - Costruzione di nuovi edifici' is provided, showing various verification points related to energy efficiency and environmental impact.

Fonte: Stralci della SCHEDA 1 – Costruzione di nuovi edifici della “Guida Operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente (cd. DNSH). Edizione aggiornata allegata alla circolare RGS n. 22 del 14 maggio 2024” (<https://italiadomani.gov.it/it/Interventi/dnsh.html>)



Nella compilazione delle Check list è possibile scegliere, per i diversi elementi di controllo tra tre opzioni (Sì, No, Non applicabile), per le quali, sulla base delle indicazioni nazionali, si suggerisce la seguente modalità di compilazione:

Sì	<p>Per quanto riguarda le check list ex ante: Selezionare questa opzione se i vincoli indicati sono stati presi in considerazione nella fase progettuale, anche eventualmente tramite certificazioni equivalenti rispetto a quelle individuate nella check list, da indicare puntualmente. Nei casi in cui è applicabile, l'inserimento dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) nelle procedure di gara consente di assolvere ad una buona parte degli adempimenti DNSH e se ne raccomanda pertanto l'utilizzo.</p> <p>Per quanto riguarda le check list ex post: Selezionare questa opzione se il requisito è soddisfatto anche in caso si disponga di eventuali certificazioni equivalenti o siano state adottate le relative misure di mitigazione.\</p>
No	<p>Per quanto riguarda le check list ex ante: Selezionare questa opzione quando il vincolo DNSH individuato dalla Scheda tecnica è pertinente rispetto alle caratteristiche dell'intervento ma NON si dispone dell'elemento di verifica corrispondente all'elemento di controllo indicato dalla Check list associata alla Scheda tecnica. Questo caso non dovrebbe manifestarsi e costituisce una potenziale allerta per il RUP all'atto del controllo, che dovrebbe avere come conseguenza un sollecito verso il Soggetto appaltatore/Realizzatore/Progettista, finalizzato a reperire tempestivamente l'elemento di verifica necessario all'adempimento del rispetto del DNSH. Nel caso in cui sia selezionata questa opzione andrà esplicitamente indicato, avuto riguardo al caso specifico che è possibile sanare tale lacuna e le tempistiche entro le quali sarà posto rimedio.</p> <p>Per quanto riguarda le check list ex post: Eventuali risposte "NO" che dovessero residuare, ovvero nei casi in cui il vincolo non è stato rispettato e non è sanabile e/o non sono state adottate misure di mitigazione, implicheranno la non conformità al DNSH del progetto.</p>
Non applicabile	<p>Per quanto riguarda le check list ex ante ed ex post: Selezionare questa opzione quando il vincolo DNSH individuato dalla Scheda tecnica NON è pertinente rispetto alle caratteristiche dell'intervento e si dispone di una adeguata giustificazione a comprova di tale affermazione, da inserire nella cella "Commento (obbligatorio in caso di N/A) corrispondente all'elemento di controllo indicato dalla Check list associata alla Scheda tecnica.</p> <p>Esempi di non applicabilità possono essere:</p> <ul style="list-style-type: none"> • nel caso di ristrutturazioni di edifici che non hanno comportato il rifacimento degli impianti idrici, non sono applicabili i requisiti di risparmio idrico DNSH richiamati per le utenze; • nel caso di interventi di ristrutturazione su edifici costruiti successivamente al bando dell'amianto (1992), non è necessario svolgere un censimento dei Manufatti Contenenti Amianto; • nel caso di interventi che non hanno comportato la produzione di rifiuti da demolizione, non si applica il requisito della destinazione ad una operazione "R" (recupero rifiuti) del 70% in peso dei rifiuti da demolizione e costruzione.

È importante sottolineare che si tratta delle Schede tecniche e relative Check list potenzialmente applicabili secondo la Guida operativa e che il Soggetto Attuatore, sulla scorta delle attività da realizzare previste in sede di progettazione, è tenuto a verificare puntualmente l'eventuale attinenza e applicabilità di ulteriori Schede tecniche (e corrispondenti Check list ex ante e ex post per la verifica e controllo) oppure la non attinenza di quelle individuate dalla Guida Operativa.

Box - Missione e Investimento del PNRR e Schede tecniche da applicare

MISSIONE – INVESTIMENTO	Regime	Schede tecniche da applicare e corrispondenti Check List di verifica e controllo (a)						
		1	2	5	9	12	18	19
M5C2-I2.1 Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale	2	✓	✓	✓			✓	
M5C2-I2.2 Piani Urbani Integrati (general project)	2	✓	✓	✓	✓	✓		✓
M5C2-I2.3 Programma innovativo della qualità dell'abitare	2	✓	✓	✓				
M5C2-I1.3 Housing Temporaneo e Stazioni di posta	2		✓	✓				
M1C3-I1.3 Migliorare l'efficienza energetica di cinema, teatri e musei	1		✓	✓		✓		
M4C1-I1.1 Piano asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia	2	✓	✓					
M4C1-I1.2 Piano per l'estensione del tempo pieno e mense	2	✓	✓					
D.1 - Fondo complementare – PNC-Piano di investimenti strategici sul patrimonio culturale MIC3	2 ²⁶	Da individuare sulla base delle opere previste dai progetti						
<p>(a) Titolo Schede tecniche:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Scheda 1 – <i>Costruzione di nuovi edifici</i> • Scheda 2 - <i>Ristrutturazioni e riqualificazioni di edifici residenziali e non residenziali*</i> • Scheda 5 – <i>Interventi edili e cantieristica generica non connessi con la costruzione/rinnovamento di edifici*</i> • Scheda 9 – <i>Acquisto, noleggio, leasing di veicoli</i> • Scheda 12 – <i>Produzione Elettrica da pannelli solari*</i> • Scheda 18 - <i>Realizzazione infrastrutture per la mobilità personale, ciclogistica</i> • Scheda 19 – <i>Imboschimento e restauro forestale</i> <p>* Per i progetti rientranti nella M1C3-I1.3 va compilata la Check list ex ante relativa al Regime 1 di mitigazione mentre in tutti gli altri casi quella relativa al Regime 2 di mitigazione.</p>								

È dunque fondamentale considerare nel loro insieme tutte le 34 Schede tecniche disponibili nella Guida operativa (31 nella versione del 2022 e 34 nella versione del 2024) – che spaziano dagli edifici nuovi e ristrutturati, ai computer, alle apparecchiature elettroniche, ai pannelli solari e all'illuminazione stradale – e rispettare i vincoli DNSH pertinenti alle diverse opere e lavorazioni e forniture previste da ogni intervento in esame.

Come si è già segnalato in precedenza, invece, le Checklist DNSH in formato Excel (Maggio 2024)" allegate alla "Guida Operativa per il rispetto di non arrecare danno significativo all'ambiente (c.d. DNSH). Edizione aggiornata allegata alla Circolare RGS n. 22 del 14 maggio 2024", così come le versioni precedenti sono reperibili al seguente indirizzo:

²⁶ I progetti del PNC M1C3 - Fondo complementare - Investimenti strategici sul patrimonio culturale, ai sensi delle indicazioni del Ministero della Cultura, possono essere ricondotti al Regime 2. Ministero della Cultura MICMIC_SG_SERV V-12/09/20220028569-P. Fondo complementare al PNRR – Interventi di cui all'Allegato 1 del DPCM 08 ottobre 2021 e successivi decreti di ripartizione del Segretariato Generale prot. N. 448 del 07 giugno 2022 e prot. N. 511 del 28 giugno 2022.

<https://www.italiadomani.gov.it/content/dam/sogei-ng/dnsh/check-list.zip>

La verifica del rispetto del principio DNSH avviene mediante la raccolta, l'archiviazione e la disamina della completezza e della qualità, per ogni stato di avanzamento delle attività eseguite dai Soggetti appaltatori/realizzatori, della documentazione probante il rispetto di tutti gli elementi di verifica ex ante ed ex post individuati nella Relazione DNSH, e la costante integrazione di tali elementi di verifica nelle pertinenti Check list "DNSH" ex ante ed ex post da corrispondere al Soggetto titolare di Missione, laddove i suddetti elementi di verifica siano funzionali alla compilazione di tali Check list, secondo le modalità ed il flusso informativo individuato al paragrafo 3.4.

4 FASCICOLO DI PROGETTO

4.1 INQUADRAMENTO

I Soggetti attuatori sono tenuti a conservare la documentazione in fascicoli cartacei o informatici per assicurare la completa tracciabilità delle operazioni, nel rispetto di quanto previsto all'art.9 punto 4 del decreto-legge 77/2021, convertito con legge n. 108/2021 e per i cinque anni successivi al pagamento del saldo.

Per ottemperare a tale obbligo il Comune di Genova ha predisposto un apposito modello di Fascicolo di Progetto, che segue una struttura base che si articola sistematicamente in n.4 cartelle principali:

1. Documentazione di Progetto (Atto d'obbligo sottoscritto, CUP, eventuali modifiche al Progetto);
2. Documentazione amministrativo-contabile riferita alle singole procedure attuate dal Comune di Genova, suddivisa in due sottocartelle: procedura e spese;
3. Verifiche (Check list, Attestazioni comprovanti il raggiungimento dei target associati ai progetti – es. Mq dell'intervento di rigenerazione urbana, etc.);
4. Comunicazioni e scambio di informazioni con il Ministero/Amministrazione Centrale di riferimento, che dovranno avvenire per posta elettronica istituzionale e/o poste elettronica certificata, ai sensi del D.lgs. n. 82/2005.

4.2 ARCHIVIAZIONE DOCUMENTAZIONE DNSH

Con riferimento al rispetto del principio DNSH la documentazione specifica da includere nel Fascicolo di Progetto è la seguente:

1. DOC PROGETTO



- Nella cartella 1. *DOC PROGETTO\03_PROGETTAZIONE*, all'interno degli elaborati progettuali sono ricomprese le Relazioni DNSH (vedi cap) e l'ulteriore documentazione necessaria al rispetto del principio in fase di procedura di affidamento (capitolato, contratto, ecc.);

2. PROCEDURA-SPESA

- Per ciascun CIG relativo ai lavori al percorso 2. *PROCEDURA-SPESA\CIG N.XX \04_PROCEDURA*f) *DNSH* è presente un'apposita cartella dove sono ricomprese:
 - a) Relazione DNSH (Vedi paragrafo 3.2);
 - b) Documentazione attestante gli elementi di verifica ex ante ed ex post del DNSH (RIFERIMENTO CAP 3);
 - c) Check list "DNSH – Sezione ex ante" (Vedi paragrafo 3.5.2);
 - d) Check list "DNSH – Sezione ex post" (Vedi paragrafo 3.5.2).

La Documentazione attestante gli elementi di verifica ex ante ed ex post del DNSH può anche essere ulteriormente inserita per facilità di consultazione, se prodotta in concomitanza con ciascun SAL al percorso 2. *PROCEDURA-SPESA\CIG N.XX_IN HOUSE\05_SPESA*a) *SAL\SAL.X* del Fascicolo di Progetto del singolo CIG.

Per i CIG relativi ai servizi/affidamenti correlati all'appalto principale non occorre caricare la relativa documentazione DNSH ma si rimanda a quella dell'appalto principale.

3. VERIFICHE

- Nella cartella 3. *VERIFICHE\CIG N. XX\06_ATTESTAZIONI* è previsto l'inserimento dell'attestazione generata per il procedimento dal sistema Regis, e le eventuali ulteriori attestazioni previste dal canale di finanziamento (vedi paragrafo 3.5.1);
- Nella cartella 3. *VERIFICHE\CIG N. XX\07_CHECK LIST* sono inserite le check list ex ante ed ex post adeguatamente sottoscritte da Responsabile Unico del Progetto (vedi paragrafo 3.5.2).

4. COMUNICAZIONI

- Nella cartella 4. *COMUNICAZIONI\08_RENDICONTO* è previsto l'inserimento delle attestazioni generata per i singoli rendiconti di spesa dal sistema Regis (vedi paragrafo 3.5.1).

4.3 COMPETENZE E RESPONSABILITA'

La corretta attività di reperimento, gestione, classificazione e conservazione della documentazione relativa al DNSH è onere di ciascun R.U.P, che in generale deve assicurare la conservazione della documentazione relativa ad ogni intervento.

5 DOCUMENTAZIONE A SUPPORTO

5.1 MODELLI A SUPPORTO DEL RUP AREA INFRASTRUTTURE E OPERE PUBBLICHE

Tutti i modelli e la documentazione a supporto citati nel presente documento sono disponibili nella cartella di rete dedicata all'Area Infrastrutture Opere Pubbliche:

\\comge\dfs1\AreaTecnica-PNRR\CONTROLLO\Istruzioni operative

5.2 MODELLI IN CONDIVISIONE

La documentazione è reperibile anche nella cartella condivisa disponibile per le Aree del Comune di Genova coinvolte negli interventi PNRR-PNC-DL50/2022 ex art.42, al seguente indirizzo:

<https://comunedigenova.sharepoint.com/:f/s/istruzionioperativepnrrpncdl50/EtYb8VeMQ-IJkCWG-XhPOFYBQDQCARE63q43qUoZTVemmg?e=2j36cQ>

L'accesso alla cartella è subordinato all'indicazione dei nominativi dei referenti da far pervenire al PM Gestione Tecnica a cura dei Direttori d'Area Interessati.